

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1918

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AULETA, BELLOCCHIO, BRUZZANI, PASCOLAT, SERRA,
SOLAROLI, UMIDI SALA, ROMANI, NOVELLI, POLIDORI,
DI PIETRO, PELLICANI**

Presentata il 19 novembre 1987

**Nuovi termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
dei modelli per la dichiarazione annuale IVA, dei redditi
e dei sostituti di imposta**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ogni anno all'avvicinarsi delle scadenze del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali i cittadini sono costretti a chiedere, a mezzo delle organizzazioni di categoria o degli ordini professionali, una proroga più o meno ampia per poter provvedere, senza affanno, ad adempiere all'obbligo fiscale loro imposto.

La richiesta di proroga è ormai divenuta un rito indispensabile a causa del ritardo con il quale, da parte dell'amministrazione finanziaria, vengono messi a disposizione gli stampati necessari. Il contribuente non ha, materialmente, il tempo necessario per esaminarli ed esat-

tamente compilarli, anche a causa dei dubbi che spesso sorgono e che le istruzioni ministeriali non sempre chiariscono.

La richiesta di proroga, però, viene quasi sempre disattesa, delude le aspettative dei contribuenti e reca disturbo a chi è preposto a concederla.

Già nel corso della IX legislatura furono depositate varie proposte di legge per superare le difficoltà sopra ricordate e il comitato ristretto, nominato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati (Finanze e tesoro), elaborò il testo unificato contenuto nella presente proposta di legge, che, si spera, possa essere sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze di approvazione del modello della dichiarazione IVA ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il modello stesso deve essere utilizzato per la presentazione della relativa dichiarazione.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non oltre 90 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle relative dichiarazioni.

3. In caso di pubblicazione dei decreti previsti ai commi 1 e 2 oltre il termine per essi indicati, i termini per la presentazione delle dichiarazioni sono prorogati di tanti giorni per quanti sono i giorni di ritardata pubblicazione dei decreti stessi.

4. Si provvede analogamente, con riferimento all'obbligo di utilizzazione, in caso di approvazione mediante decreto ministeriale di modelli ufficiali richiesti dalle singole leggi d'imposta che riguardano le imposte sul reddito.

ART. 2.

1. La richiesta di dati per i quali non preesisteva l'obbligo di registrazione separata può avere effetto solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato obbligo di utilizzazione.

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, dopo le parole: « e l'ammontare delle ritenute operate » è aggiunto il seguente periodo: « Ove il certificato non risulti tempestivamente rilasciato dal sostituto d'imposta, il contribuente ha facoltà di allegare copia della fattura emessa, indicante l'imponibile, la ritenuta di acconto operata e il residuo importo netto unitamente alla copia di una lettera raccomandata in plico, da inviarsi entro il 5 maggio, dimostrativa del fatto che il contribuente medesimo ha sollecitato al sostituto d'imposta il rilascio del certificato prescritto ».

2. La disposizione prevista dal comma 1 si applica per le dichiarazioni i cui termini scadono nel trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

3. I sostituti d'imposta che non provvedono nei termini previsti dalla legge all'invio tempestivo del certificato attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti con l'indicazione delle relative causali e l'ammontare delle ritenute operate sono assoggettati al controllo di cui al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.